



del 16 aprile 2016

Organizzazione tecnica ed attuazione dei servizi di vigilanza ai seggi per il referendum popolare del 17 aprile 2016

A seguito della nostra lettera inviata lo scorso 6 aprile al Ministro dell'Interno, che trovate pubblicata nello scorso numero di questo notiziario, il Dipartimento della P.S. il 12 aprile ha emanato una circolare, a firma del Capo della Polizia Pref. Pansa, relativa all'impiego nei servizi di vigilanza ai seggi del personale appartenente alle Amministrazioni non statali superando, così, le problematiche amministrative. Se ne riporta il testo.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza ed alla circolare pari numero del 5 aprile u.s., concernente la consultazione referendaria popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 (norme in materia ambientale).

In proposito, si comunica che sono state superate le problematiche amministrative connesse all'impiego nei servizi di vigilanza ai seggi del personale appartenente alle Amministrazioni non statali.

Dette risorse, pertanto, potranno essere parimenti impiegate, nell'ambito dei dispositivi di sicurezza e vigilanza già pianificati nei rispettivi territori per tale esigenza.

In tal senso, con separata messaggistica contenente i nuovi prospetti riepilogativi, saranno comunicate le aliquote aggiornate del contributo operativo di ciascuna forza disponibile in ogni provincia.

Attuazione del piano di distribuzione di giubbetti antiproiettile ad uso esterno per la sostituzione di analoghi dispositivi di protezione attualmente in uso negli Enti e reparti della polizia di Stato

A seguito di nostri numerosi interventi, il Dipartimento ha avviato le procedure di distribuzione di nuovi giubbotti antiproiettile. Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ha riferito che questa Amministrazione ha contrattualizzato un totale di n. 13 giubbetti antiproiettile ad uso esterno, suddivisi in nr. 10000 prodotti dalla ditta "GRASSI" e n. 3.000 prodotti dalla Ditta "NFM", al fine di rinnovare ed incrementare le dotazioni di dispositivi di protezione attualmente in uso al personale della Polizia di Stato.

Ciò premesso, è stato riferito che dopo aver proceduto al collaudo di n. 3.000 GAP marca "NFM" e di una prima rata pari a n. 2.500 GAP marca "GRASSI", a partire dalla fine della settimana in corso si darà avvio alla distribuzione dei manufatti.

In una prima fase, che si concluderà entro la fine del mese di aprile, saranno interessati tutti gli Enti delle Regioni Lazio, Calabria e Lombardia.

Di seguito si procederà alla distribuzione dei dispositivi di protezione a tutti gli Enti delle Regioni Sicilia, Emilia Romagna, Sardegna ed Abruzzo.

Infine, entro il mese di giugno, si concluderà la fase distributiva con l'assegnazione degli ultimi esemplari ai rimanenti Enti territoriali.

Contestualmente, si disporrà il versamento dei giubbetti antiproiettile attualmente in uso ad eccezione di quelli distribuiti lo scorso anno.

Fondo efficienza dei servizi istituzionali anno 2015: chiuso l'accordo con l'Amministrazione



In data odierna si è tenuto il previsto incontro tra l'Amministrazione ed i Sindacati della Polizia di Stato, al fine di raggiungere l'intesa sul F.U.E.S.I. 2015.

All'incontro erano presenti il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Tommaso Ricciardi e dirigenti del T.E.P. e della Ragioneria.

In apertura dei lavori, l'Amministrazione ha presentato tre ipotesi di ripartizione delle risorse rispetto alle quali, il cartello costituito dal SIULP SIAP SILP-CGIL UGL Polizia di Stato UIL PS, ha indicato la prima quale migliore soluzione da praticare in quanto, a fronte di un accantonamento di risorse pari ad Euro 828.212,28 (ml), si sarebbe determinata una differenza sostanziale con le altre due ipotesi, di pochi euro a persona.

Per quanto riguarda, invece, la produttività collettiva, l'importo per il 2015 è determinato in 4,28 euro al giorno, le altre voci restano invariate.

Inoltre, il cartello ha ribadito con forza la necessità di addivenire entro questa settimana, al più tardi agli inizi della prossima, alla firma dell'accordo così da prevedere il pagamento del FUESI entro il mese di giugno P.V.-

Altresì, al fine di rendere la contabilizzazione delle risorse la più reale possibile, è stato chiesto un monitoraggio mensile (al massimo trimestrale) volto a rendere il dato finale privo di errori e quanto più prossimo a quello fattuale.

Assenze dal servizio per cause ed eventi di particolare gravità

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine agli istituti disponibili per far fronte ad esigenze che si ricollegano al decesso o alle condizioni di salute di famigliari.

Al riguardo, vi sono due istituti ai quali far riferimento per giustificare l'assenza dal servizio legata alle cennate esigenze.

Il primo consiste nei permessi retribuiti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, nr. 53 il quale stabilisce che "la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".

L'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000 individua tassativamente le specifiche ipotesi che legittimano le assenze per eventi e cause particolari le cui modalità di fruizione sono illustrate nel decreto 21 luglio 2000, nr. 278 recante il regolamento di attuazione dei congedi per eventi e cause particolari, emanato in esecuzione del comma 4 della medesima disposizione normativa.

Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la disposizione di legge in esame, prevede, inoltre, al comma 4 la possibilità, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

In tale caso, sono rimesse alla valutazione del dirigente dell'ufficio, nell'ambito della normativa contrattuale che presiede al rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, le modalità di applicazione del beneficio in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 28.10.2005, sono stati dettati i criteri cui far riferimento per la concessione dei permessi in argomento:

- 1) nell'ipotesi di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, non è richiesta la convivenza dell'interessato con il familiare;
- 2) nel caso di decesso o di documentata grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica, invece, è richiesta la convivenza che deve risultare da certificazione anagrafica, ovvero da una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR nr.445/2000;
- 3) il richiedente deve comunicare all'ufficio l'evento che legittima il beneficio e precisare i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici;
- 4) nel computo delle giornate di permesso retribuito non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi;
- 5) i permessi in argomento sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate di cui all'articolo 33, della legge 104/92.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi di decesso, il dipendente dovrà documentare l'evento con idonea certificazione, ovvero nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La grave infermità, invece, deve risultare da idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

Il secondo istituto utilizzabile per far fronte alle esigenze che si presentano in relazione a eventi e cause particolari quali le condizioni di salute o il decesso di parenti e affini è il congedo straordinario per gravi motivi.

Si tratta di un istituto di natura residuale e discrezionale, nel senso che ai fini della sua concessione l'Ufficio è tenuto a operare una valutazione nel merito dell'istanza del dipendente, contemperando le esigenze poste a fondamento della richiesta con quelle di servizio. In proposito va rilevato che, come previsto dall'articolo 37 del DPR nr. 3/1957, detto congedo è concesso "in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio" al quale, dunque, spetta una preventiva valutazione di merito. Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili, rilevanti ragioni soggette, beninteso, al sindacato e all'apprezzamento dell'Amministrazione che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

La circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, esplicita, a titolo meramente esemplificativo alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze:

- la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;
- la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all'effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
- occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l'esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

La circolare Ministeriale nr. 333/800/9817.B del 15 aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi per la concessione del congedo straordinario:

- a) per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni 8 se nell'ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori della regione di servizio;
- b) per grave pericolo di vita degli stessi famigliari di cui alle precedente lettera, giorni 4 se nell'ambito della regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di servizio;
- c) per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti dall'interessato;
- d) per altri gravi e documentati motivi che impediscano di prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero dei giorni strettamente necessario fermo restando il limite massimo complessivo.

I termini indicati devono intendersi sempre come limite massimo all'interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall'Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente. Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile allegare all'istanza una esauriente documentazione. L'eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, purché debitamente e adeguatamente motivato.

Ai fini della individuazione dei gradi di parentela e affinità, ricordiamo che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite quindi legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio).

Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Durante il periodo di congedo straordinario per gravi motivi spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 40, primo comma, del DPR 3/1957. Col contratto di lavoro relativo al secondo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo dal DPR 16 marzo 1999 nr. 254 è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi per il personale inviato in missione collettiva all'estero.

La concessione dei giorni spettanti al personale, nell'ipotesi di eventi e cause particolari, prima dell'entrata in vigore della legge 53/2000, era riconducibile esclusivamente all'istituto del congedo straordinario di cui all'articolo 37 del DPR 3/57 e successive modifiche e integrazioni.

Con l'introduzione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, il legislatore ha inteso riconoscere ai lavoratori un nuovo beneficio che ha sostanziale diversità di disciplina rispetto al congedo straordinario per gravi motivi, atteso che i tre giorni di permesso retribuito sono di diritto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla discrezionalità del dirigente. Peraltro, va sottolineato che, pur essendo entrambi gli istituti fruibili, non è possibile chiedere di beneficiarne contemporaneamente per fronteggiare la medesima situazione familiare.

Assegnazioni dei neo Funzionari di Polizia

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 7 aprile.

Con la presente siamo a segnalare alcune sensibili anomalie rilevate nella gestione delle assegnazioni dei neo Funzionari di Polizia.

Normalmente, al termine del corso di formazione biennale presso la Scuola Superiore di Polizia, i neo commissari, scelgono la sede di assegnazione, secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria finale, da un elenco di sedi che si rendono disponibili all'esaurimento delle procedure di mobilità dei Colleghi già in ruolo.

Sta di fatto che questo meccanismo, osservato per anni, è stato alterato da un curioso ed inedito blocco della mobilità, da e per i Reparti mobili.

Si tratta di una anomalia mai registrata, considerato altresì il fatto che i Reparti hanno sempre costituito un formidabile banco di prova ed una valida occasione formativa per un neo funzionario.

Si chiede pertanto, un chiarimento, ma soprattutto rassicurazioni in ordine ai reali intendimenti dell'Amministrazione, con riferimento all'inaugurazione di una prassi che penalizza tutti quei funzionari, attualmente in servizio presso i Reparti Mobili, che aspirano ad essere avvicendati per arricchire i loro percorsi formativi.

OKCAF informa Sostituzione caldaia e bonus mobili

Quesito: Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l'arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: "Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici". In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento?

Risposta: Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l'accesso al c.d. "bonus mobili" qualora si configurino quanto meno come interventi di "manutenzione straordinaria" ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria "tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirci componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria."

Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

Nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35

Il Fisco aiuta le giovani coppie che comprano una casa da destinare ad abitazione principale. La legge di stabilità 2016, infatti, introduce un'agevolazione per l'acquisto di nuovi mobili da parte di coppie coniugate o conviventi da almeno tre anni. Sono inoltre prorogate le detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio e quelle per l'acquisto di mobili per il relativo arredo. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n.7/E pubblicata oggi dall'Agenzia con cui vengono descritte le modalità per accedere al nuovo bonus.

Quali giovani coppie sono coinvolte – Il nuovo bonus mobili è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All'interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell'anno 2016. Infine la circolare spiega che la coppia deve essere acquirente di un'unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale nell'anno 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest'ultimo sia under 35 nel 2016. In particolare, l'immobile deve risultare acquistato nell'anno 2016 o nell'anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad

abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017)

I beni che rientrano nel bonus – Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili nuovi e destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

Come calcolare la detrazione – L'agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro. L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l'acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.

La proroga a tutto il 2016 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e del bonus mobili e grandi elettrodomestici – La circolare, peraltro, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre di quest'anno l'aumento della detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000. Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per i quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



La Tribuna **Il Tulps e le leggi complementari per la Polizia di Stato**

Offerta riservata agli iscritti Siulp

15,00 Euro

prenota la tua copia entro il 15 luglio 2016

Le prenotazioni possono essere fatte solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.

Consegna a settembre



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 15/2016 del 16 Aprile 2016

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati